

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Concessione aree da destinare a parcheggi a pagamento, senza custodia, nel Comune di
Lagonegro

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Sopralluogo preliminare obbligatorio ed attestazione
- Art. 3 Durata e valore dell'appalto
- Art. 4 Delimitazione delle aree di sosta a pagamento
- Art. 5 Orari, tariffe, agevolazioni, pass ed esenzioni
- Art. 6 Modalità di pagamento sosta
- Art. 7 Parcometri
- Art. 8 Procedimento di aggiudicazione
- Art. 9 Clausole sociale, trattamento economico, assicurativo e previdenziale dei lavoratori
- Art. 10 Obblighi e comunicazioni dell'aggiudicatario in materia di personale
- Art. 11 Modalità di accertamento delle violazioni della sosta a pagamento
- Art. 12 Violazioni concernenti la sosta a pagamento
- Art. 13 Corrispettivo e mora dell'appaltatore
- Art. 14 Osservanza di disposizioni e direttive
- Art. 15 Gestione dei proventi derivanti dalla sosta
- Art. 16 Cauzione definitiva
- Art. 17 Responsabilità dell'appaltatore, garanzie e copertura assicurativa
- Art. 18 Interruzione del servizio - clausola di continuità del servizio
- Art. 19 Sede informativa e tecnico-operativa
- Art. 20 Manutenzione degli impianti
- Art. 21 Segnaletica
- Art. 22 Standard minimi di qualità del servizio
- Art. 23 Attività di controllo del Comune - Obblighi degli Uffici
- Art. 24 Conferimento funzioni di Ausiliari del traffico
- Art. 25 Varianti e quinto d'obbligo
- Art. 26 Subappalto
- Art. 27 Penalità, cause di revoca e decadenza
- Art. 28 Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario
- Art. 29 Recesso da parte dell'Ente affidante - Disposizioni per la revisione della spesa pubblica
- Art. 30 Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'aggiudicatario
- Art. 31 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
- Art. 32 Tutela della privacy
- Art. 33 Transazione

Art. 34 Esclusione dell'arbitrato

Art. 35 Conoscenza delle condizioni dell'appalto

Art. 36 Codice di comportamento

Art. 37 Protocollo di legalità

Art. 38 Contratto

Art. 39 Osservanza di leggi, regolamento e dello schema di contratto

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento, espletato mediante la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i parcometri elettronici e mediante gli Ausiliari della sosta, opportunamente formati e abilitati, con oneri a carico esclusivo del concessionario, senza onere di custodia dei veicoli, su strade e piazze del territorio comunale della Città di Lagonegro e sul parcheggio multipiano di via Umberto I°, compresa l'installazione, l'adeguamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria al corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata della concessione.

Art. 2 – SOPRALLUOGO PRELIMINARE OBBLIGATORIO E ATTESTAZIONE

Le imprese sono obbligate a effettuare un sopralluogo preliminare delle aree oggetto di concessione in cui si svolgerà il servizio, previo accordo con l'Ufficio di Polizia Locale (tel. 097341330), a mezzo del proprio legale rappresentante o di altro dipendente, all'uopo delegato in forma scritta, in modo da valutare la congruità della propria offerta e la sua effettiva possibilità di realizzazione.

Al termine della visita, il personale della Polizia Locale rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare in originale, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione alla gara, da ritirare non oltre il terzo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte per partecipare alla presente gara

Articolo 3 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in anni 5 decorrenti dalla data di stipula del contratto e dal conseguente contestuale avvio del servizio.

Il Comune di Lagonegro si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, per un massimo di ulteriori 5 anni (cinque), comunicandolo all'appaltatore nelle forme di legge, previa verifica delle sotto indicate condizioni:

- mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dei servizi oggetto di appalto e delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell'impresa aggiudicataria;
- condizioni contrattuali idonee e convenienti all'Amministrazione comunale;

- adeguata copertura economica.

In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto all'impresa affidataria a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc...

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, alla scadenza contrattuale l'aggiudicatario sarà obbligato a continuare l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni in corso d'opera.

Alla data di scadenza del contratto e/o dell'eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione comunale.

2. Il corrispettivo dell'appalto per il periodo di anni 5 è fissato in complessivi € 750.000,00 + IVA.

Gli importi sopra indicati sono stati definiti sulla base degli incassi introitati nel corso del triennio 2017 - 2019 (circa € 150.000,00 all'anno) e sono pertanto da ritenersi indicativi. Eventuali discostamenti non daranno luogo a variazione dell'offerta economica formulata in fase di gara. (da controllare)

Trattandosi di affidamento il cui importo complessivo (comprensivo dell'opzione di rinnovo) risulta superiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 95, comma 10 D. Lgs 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo Decreto.

3. La remunerazione spettante all'aggiudicatario sarà pari alla percentuale massima del 85% (fatta salva l'offerta economica formulata in fase di gara), calcolata sulla base degli introiti derivanti dal pagamento della sosta.

Per la riscossione delle sanzioni, alla ditta appaltatrice spetterà un corrispettivo pari a € 5,00 (cinque) se la sanzione viene incassata entro 5 (cinque) giorni dalla data di accertamento.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà provvedere alla gestione dei verbali elevati e non riscossi nei 5 giorni, mediante proprio software che dovrà fornire in dotazione; per questa attività sarà previsto un corrispettivo non soggetto a ribasso pari ad € 10,00 (dieci).

4. Non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto non sono rilevabili interferenze con il personale del Comune di Lagonegro (art. 26 D. Lgs. n. 81/2008).

È fatto obbligo all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, di dotarsi di POS e PSS nei quali vengano riportate le misure di sicurezza che lo stesso intende adottare per l'installazione e la manutenzione degli impianti. Gli oneri relativi per l'eventuale redazione del PSC saranno a totale carico dell'aggiudicataria.

Articolo 4 – DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

1. Le vie e aree del centro abitato di Lagonegro dove insistono gli stalli di sosta a pagamento sono quelle evidenziate nella planimetria allegata al presente capitolato. Il numero totale degli stalli blu è pari a 430 così distribuiti:

ZONA A

NUMERO PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO

Via degli Oleandri 21

Discesa Via degli Oleandri- Via Napoli 12

Via del Popolo e parte Viale Colombo (da civ. 57 a civ. 31) 25

Parceggio Multipiano (piano scoperto) 69

Parceggio Multipiano (piano coperto) 63

ZONA B

NUMERO PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO

Piazza Martiri d'Ungheria- Viale Colombo 17

Piazza IV Novembre - Via Pastena 55

Viale Roma- Ufficio Postale 50

Via Roma 18

Piazza Trento 22

Piazza Trieste 18

Piazza Bonaventura Picardi 21

Piazza Duca degli Abruzzi 20

Piazza dell'Unità d'Italia 15

Piazza Casalini 4

2. Il numero di stalli sopraindicato potrà variare e sarà oggetto di puntuale rilievo sui luoghi, effettuato in contraddittorio tra il Comune e l'Appaltatore, preliminarmente all'avvio del servizio. Il numero degli stalli sarà oggetto di verifica annuale, a richiesta scritta dei contraenti, con le stesse modalità.

3. Il Comune di Lagonegro:

- si riserva la facoltà, in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio da prestare alla collettività, di modificare l'assetto delle aree sopra elencate;
- si riserva la facoltà di utilizzare in via temporanea e per motivi di interesse pubblico, le aree di sosta e parcheggio oggetto di affidamento, previa adozione degli eventuali

provvedimenti formali e senza pretesa di qualsivoglia genere da parte dell'affidatario. Dovrà, pertanto, essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziativa a vario titolo autorizzate dall'amministrazione comunale e le occupazioni del suolo pubblico finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti tecnologiche di distribuzione dei servizi (es. rete elettrica, di approvvigionamento idrico, fognaria, gas metano, telefonica). Al verificarsi di tali eventualità, non spetterà all'appaltatore alcun indennizzo;

- nel caso di variazioni temporanee di posti auto, dovute a manifestazioni o altre esigenze di pubblico interesse, l'Ufficio di Polizia Municipale fornirà all'appaltatore tempestiva comunicazione, salvo cause di forza maggiore, indicando il numero di posti interessati e la zona di sosta.

Articolo 5 – ORARI, TARIFFE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

A. ORARI:

Per le aree di sosta a pagamento del centro urbano di Lagonegro, nelle zone allo scopo destinate, trova applicazione il seguente orario, valido per l'intero anno:

tutti i giorni, escluso i festivi

- **dalle ore 08:00 alle ore 20:00**

L'orario è reso pubblico con appositi avvisi da parte del concessionario; eventuali modifiche agli orari per la sosta a pagamento saranno specificati con apposito atto emesso dall'Amministrazione Comunale e il concessionario dovrà provvedere alla divulgazione degli stessi anche a mezzo di manifesti, senza oneri per l'amministrazione Comunale.

B. TARIFFE:

La sosta negli stalli a pagamento è soggetta all'applicazione delle seguenti tariffe orarie, che si intendono IVA inclusa:

Tariffa Zona "A" –aree adiacenti l'ospedale, pubbliche e private, indicate in planimetria:

- € 0,50 (euro cinquanta centesimi)

- € 0,20 (euro venti centesimi): frazione di ora/importo minimo

- intera giornata € 2,00 (euro due/00)

Tariffa Zona "B"

- € 1,00 (euro uno) all'ora

- € 0,50 (euro cinquanta centesimi): frazione di ora/importo minimo

- intera giornata € 3,00 (euro tre/00)

Gli importi delle tariffe saranno riscossi a mezzo di dispositivi di riscossione (parcometri).

Si precisa che sono previsti 10 minuti di sosta di tolleranza per consentire, ai fini del pagamento del ticket, il tempo utile necessario al conducente per raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo in sosta.

C. ABBONAMENTI:

– le tariffe stabilite per gli abbonamenti sono le seguenti:

abbonamento mensile per i residenti a € 10,00 per veicolo;

abbonamento mensile non residenti a € 15,00 per veicolo;

abbonamento semestrale: residenti € 50,00; non residenti € 80,00 per veicolo;

abbonamento annuale: residenti € 100,00; non residenti € 160,00;

“Parcheggio Multipiano” 1° Piano Coperto – per 24 ore al giorno:

abbonamento giornaliero € 4,00;

abbonamento mensile € 20,00;

abbonamento annuale € 200,00;

Dalla possibilità di usufruire dell’abbonamento mensile a tariffa agevolata si decade nel caso di una modifica dello stato individuale dell’abbonato relativo a residenza, domicilio, proprietà e/o quant’altro previsto tra i requisiti di assegnazione dello stesso.

L’autoveicolo verrà identificato a mezzo numero di targa che è obbligatorio digitare sul parcometro al momento dell’effettuazione del tagliando.

L’abbonamento di qualsiasi tipologia, in ogni caso, non darà diritto alla riserva di un posto auto personale.

La percentuale degli abbonamenti non potrà essere superiore al 50% del numero degli stalli esistenti e, in tali casi, farà fede il numero del protocollo di arrivo dell’istanza di abbonamento prodotta dagli aventi diritto.

L’eventuale “PASS” deve essere esposto in originale sul parabrezza, non essendo ammessa l’esposizione di riproduzioni; l’uso improprio e scorretto sarà sanzionato secondo le disposizioni di legge.

La variazione delle tariffe è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale che si riserva di valutare ogni proposta migliorativa dell’offerta dei parcheggi a pagamento, che assicuri maggiore fruibilità e più ampia disponibilità del servizio in oggetto, alle migliori condizioni per il soddisfacimento del pubblico interesse.

D.CONVENZIONI

Al fine di promuovere e sostenere le attività produttive sarà loro proposta, in via sperimentale, convenzione per n. 5 stalli ubicati sul piano scoperto del parcheggio pluripiano, area che sarà dotata di barriere di accesso, al prezzo annuale di € 300,00.

Per categorie di utenti che ne facciano richiesta (medici, avvocati, ecc.) l’amministrazione valuterà se accordare l’applicazione delle tariffe stabilite per i residenti.

E. ESENZIONI

Sono esentati dal pagamento del ticket i veicoli delle seguenti categorie:

- a) veicoli a servizio di persone diversamente abili ai sensi della L.104/92 e ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 504/96, e la persona che deve portargli assistenza, nelle aree destinate a parcheggio a pagamento, delimitati da striscia gialla e individuati da apposita segnaletica munito di contrassegno rilasciato dal Comune di cui all'art. 188 C. d. S. e fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale istitutivo del "Canone Unico";
- b) veicoli di servizio delle Forze dell'ordine e delle Forze Armate;
- c) veicoli di servizio dei Vigili del Fuoco;
- d) veicoli di soccorso in servizio (ambulanze, 118, etc.);
- e) veicoli di esclusiva proprietà del Comune di Lagonegro;
- f) veicoli di proprietà di enti erogatori (Enel, Telecom, PT, gas) esercenti servizi di pubblica utilità e/o pubblico servizio. I veicoli dovranno essere muniti di scritta identificativa.

Articolo 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

La modalità di pagamento della sosta è regolamentata:

- dalla L. n. 208/2015, art. 1, commi 900 e 901;
- dal D.L. n. 179/2012, e s.m.i., art. 15;
- dal D. Lgs. n. 285/1992, art.7, comma 1, lett. f).

Gli importi delle tariffe saranno riscossi a mezzo di dispositivi di riscossione (parcometri). Il pagamento potrà avvenire, oltre che con banconote e monete, anche a mezzo carte di credito oppure mediante servizi in "APP".

Articolo 7 – PARCOMETRI

1. Fatto salvo quanto ulteriormente offerto dall'aggiudicatario in fase di gara, per la gestione del servizio l'appaltatore è tenuto a provvedere, con oneri a proprio carico, all'acquisto e all'installazione di almeno 15 parcometri nuovi di fabbrica ben distribuiti all'interno del perimetro delimitante le aree di sosta a pagamento.

Detti parcometri dovranno essere in grado di generare i tagliandi di ricevuta attestanti l'avvenuto pagamento per l'area in cui sono installati.

Sui tagliandi di pagamento della sosta l'appaltatore potrà apporre esclusivamente informazioni sul servizio di gestione della sosta, con divieto di ogni altra inserzione, e dovrà indicare: intestazione del Comune, ragione sociale e partita IVA dell'appaltatore, data e orario di inizio e fine della sosta, indicazione di porre il biglietto all'interno della vettura ben visibile dall'esterno, targa del mezzo.

I parcometri devono consentire all'utente di pagare con tutti i mezzi di pagamento ammissibili omologati dal Ministero dei Trasporti: monete di diverso taglio (da € 0,10 a € 2,00), banconote, con bancomat, carte di credito/debito, con telefono cellulare e simili.

2. La scelta dei siti ove collocare i parcometri dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.

3. Fatto salvo quanto ulteriormente offerto dal concessionario in fase di gara, i parcometri dovranno essere tutti dello stesso modello e dovranno necessariamente rispondere alle caratteristiche generali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, pertanto, possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a. Omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b. Rispondenza a tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e dal relativo Regolamento di Attuazione (DPR n. 495/1992), e s.m.i.;
- c. Rispondenza alla normativa CEI 114-1 e s.m.i. ed alla normativa UNI EN 12414;
- d. Conformità alle previsioni del D. Lgs n. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE modificante la direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
- e. Essere forniti da azienda in possesso di certificazione di qualità rilasciata secondo le norme ISO 9001 e 14001;
- f. Pannello con chiare informazioni su tariffe, orari e istruzioni per l'uso e l'utilizzo di eventuali accessori;
- j. Chiusura con chiavi di sicurezza non duplicabili;
- k. Stampante termica con utilizzo di carta termica neutra;
- l. Sistema di auto diagnosi guasti;
- m. Alimentazione con allacciamento alla rete elettrica o pannello solare/fotovoltaico, integrato sul parcometro e protetto dagli atti vandalici, o alimentazione ausiliaria a batteria tampone, presente sulla scheda madre, al fine di preservare i dati in qualsiasi caso di mancanza di tensione elettrica di rete o di guasto;
- n. Il Parcometro deve essere dotato di modulo gestionale per il trasferimento dei dati afferenti ai pagamenti con carte bancarie verso le società di gestione;
- o. Cassa blindata (cassaforte) per contenere la cassetta raccogli monete/banconote e proteggerla da eventuali tentativi di furto,
- p. Programmazione tramite PC, direttamente sul posto o da remoto, di ogni tipo di tariffe differenziate (es: tariffa oraria, più tariffe speciali, giornaliera, abbonamento mensile e simili). I dati relativi all'applicazione di sconti, gratuità, ecc... volute dall'amministrazione saranno gestiti e conservati dal gestore tramite server di centralizzazione con accesso web da parte dell'Amministrazione;
- q. Semplicità negli interventi di manutenzione e sostituzione (stampante, taglierina, selettore monete/banconote, CPU)
- r. Display e tastiera alfanumerica.

4. La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, fornire all'Ente un accesso da remoto protetto, mediante sistema informatico, ai dati degli incassi, in tempo reale, in modo che l'Ente possa accedere liberamente a tutti i dati contabili, statistici, finanziari e di funzionamento

di tutti i parcometri installati sul territorio comunale e di tutte le altre metodologie di pagamento del parcheggio.

Tutti i costi relativi alla gestione hardware e software e dei relativi contratti per assicurare la condivisione e l'accesso protetto da remoto ai dati tra il concessionario e l'Ente sono a totale carico del concessionario, come pure i costi gestionali degli applicativi che permettano agli utenti modalità di pagamento mediante app.

5. La ditta dovrà presentare, in sede di gara, apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore dei parcometri di corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi sopra riportati.

La ditta ha l'onere del mantenimento e della continuità di funzionamento dei parcometri, di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria e tutto quanto previsto dal presente capitolato.

6. Al termine dell'affidamento qualora l'Amministrazione abbia necessità di procedere alla migrazione dei dati, la ditta affidataria dovrà mettere a disposizione del Comune, senza alcun onere aggiuntivo, i tracciati-dati e le relazioni tra tabelle.

Articolo 8 – PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La gara per la concessione del servizio sarà svolta mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) individuata in funzione del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai fini dell'aggiudicazione della gara è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo ottenibile pari a 100 (cento), sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte anomale saranno valutate ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

B) PARTE ECONOMICA massimo 30 punti

Al riguardo si stabilisce di attribuire il punteggio massimo all'offerta che avrà espresso il maggiore aumento (Omax) percentuale sulla base d'asta del 15% da riconoscere al Comune per gli incassi provenienti dall'esazione delle soste.

Si ribadisce che il valore che sarà dichiarato dall'impresa partecipante sarà aggiuntivo a quello minimo pari al 15%.

Il punteggio attribuito ai partecipanti sarà determinato a mezzo della formula: $P_x = 30 \times (O_x/O_{max})$ dove

- P_x è il punteggio attribuito al partecipante x ;
- O_x è il valore percentuale di rialzo offerto dal partecipante x ;
- O_{max} è il valore percentuale di rialzo maggiore offerto, considerando tutti i partecipanti

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, fatta salva la verifica di anomalia dell'offerta da operare ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli elementi forniti dalla Ditta aggiudicataria in base ai quali verrà espresso il giudizio qualitativo ed economico, costituiranno formale impegno e saranno quindi integralmente recepiti dal contratto.

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla presentazione dei documenti richiesti dalla Stazione appaltante

Articolo 9 - CLAUSOLA SOCIALE, TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI

1. Il Concessionario, a tutela della salvaguardia dell'occupazione, dovrà garantire, compatibilmente con l'offerta formulata in sede di gara, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente, l'assunzione in via prioritaria al personale attualmente addetto ai servizi in oggetto e impiegato dall'appaltatore in scadenza operante prima del presente appalto, conservando allo stesso il trattamento economico giuridico/contrattuale già fruito e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ANAC con parere n. AG19/13 e AG20/13 del 13/03/2013 nonché sentenza n. 3900/2009 Cons. Stato, sez. V., salvo che gli stessi dipendenti non rinuncino espressamente per iscritto con lettera sottoscritta che dovrà essere trasmessa in copia anche all'Ente Appaltante. Il personale dovrà garantire la presenza sulle aree di sosta e dovrà essere munito della qualifica di ausiliario del traffico, rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 17, comma 133, della legge n° 127 del 1997.

2. Il Concessionario potrà, nell'interesse del servizio, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a ripetere dal Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse. In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella precedente, ai lavoratori ri-assunti dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico sino ad allora goduto.

Il Comune di Lagonegro rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il gestore e il suo personale e non è tenuto, pertanto, a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale, e non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante il servizio e vedano coinvolto detto personale.

3. La Ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatari o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando il Comune di Lagonegro da ogni controversia derivante e conseguente al rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice e i propri dipendenti.

4. Il Comune di Lagonegro potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico, foglio paga o altra documentazione ritenuta utile al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione dei CCNL di riferimento.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente affidante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicataria.

Articolo 10 – OBBLIGHI E COMUNICAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'appaltatore garantisce l'impiego di personale in misura non inferiore a 4 (quattro) unità, con adeguata qualifica, al fine dello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato, nessuna esclusa.

Compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, il Concessionario è impegnato a garantire la stabilità del personale che lavora sotto la sua esclusiva responsabilità.

2. La Ditta Appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge l'appalto così come si obbliga al pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, sociali, infortuni, malattie, riposo settimanale, ferie, ecc. ecc.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alle retribuzioni del personale e al trattamento di fine rapporto che il personale maturi alle sue dipendenze nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata (vestiario, formazione, ecc.).

3. Il personale messo a disposizione dal Concessionario deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008.

L'Aggiudicatario è responsabile del comportamento del personale impiegato e deve garantire che tale personale sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, che osservi sempre un comportamento corretto ed educato e che segnali al Coordinatore, o alla persona dallo stesso incaricata, eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio.

L'Ente Affidante si riserva il diritto di chiedere all'Aggiudicatario l'avvio di procedure di contestazione disciplinare per la sostituzione del personale assegnato ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto professionale con gli utenti.

4. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare quanto prescritto all'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n° 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario provvederà ad inviare al Comune, prima dell'inizio del servizio e contestualmente a ogni sostituzione, l'elenco nominativo del personale impiegato, attestando per ciascuno di essi:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico;
- titolo di studio e relativo anno di conseguimento;
- curriculum
- qualifica, livello professionale e mansioni svolte
- numero di iscrizione sul libro unico
- tipologia di contratto di lavoro
- orari e turni di servizio giornaliero e settimanale
- possesso dell'idoneità alla mansione per la funzione assegnata.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 15 gg. deve essere preventivamente comunicata all'Ente affidante.

Articolo 11 – MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA SOSTA A PAGAMENTO.

1. Nelle aree oggetto di affidamento le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta saranno svolte dall'appaltatore con proprio personale avente funzione di Ausiliario della sosta ai sensi dell'art.17, comma 132, della L. 127/97;

Gli Ausiliari della sosta dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, a carico dell'appaltatore, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

2. L'Ausiliario della sosta, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine a irregolarità della sosta o ad altri problemi che coinvolgano le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Locale, che dovrà assicurarlo nel più breve tempo possibile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Locale.

3. Il personale preposto alla sorveglianza, Ausiliare della sosta, nel caso in cui accerti violazioni in materia di sosta a pagamento è tenuto a redigere un preavviso/verbale di contestazione avente i contenuti di cui all'art. 383 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92), numerato progressivamente, con sistema di lettura targhe OCR, mediante l'utilizzo di palmari e relative stampanti in dotazione, curando lo scarico giornaliero dei dati e controllando la correttezza degli stessi. Il modello del preavviso/verbale deve essere approvato dal Comando della Polizia Locale.

La ditta appaltatrice assicura che ogni ausiliario, dall'inizio al termine del proprio turno sia dotato di un palmare funzionante e di batterie di ricambio, interfacciabile con il software gestionale in uso presso la Polizia Locale. La fornitura, la manutenzione e la sostituzione dei palmari e delle stampanti, nonché l'acquisto, l'aggiornamento e l'assistenza del software applicativo sono a carico della ditta appaltatrice. L'Ufficio di Polizia Locale dovrà essere messo nelle condizioni di poter verificare costantemente lo stato degli accertamenti rilevati attraverso un software accessibile da postazioni remote. Sono altresì a carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative alla dotazione di strumenti, materiale, modulistica e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

Una copia del preavviso/verbale di contestazione, compilato tramite il Computer - Palmare, verrà lasciata sotto il tergicristallo del veicolo in modo da informare l'utente dell'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa che culminerà con la spedizione del relativo atto. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore al

solo fine della compilazione del preavviso/verbale, qualora si proceda a una contestazione immediata.

Non sono consentite le oblazioni brevi manu afferenti all'illecito di cui all' Art. 202. "Pagamento in misura ridotta.; tali pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo c/c postali o bancari e altri mezzi di pagamenti digitali

4. Le riscossioni e i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale ausiliare della sosta saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale per il tramite della Polizia Locale. A tal fine gli originali dei verbali di accertamento dovranno essere consegnati al Comando di Polizia Locale e accompagnati da apposite relazioni a cura dell'appaltatore o di delegato entro e non oltre le 48 ore dall'elevazione. Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di richiedere l'archiviazione ex art. 203 C.d.S. per i verbali contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura. I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Lagonegro.

In caso di ricorso avverso la contestazione dei verbali inerenti alle violazioni rilevate dagli Ausiliari del traffico, l'Aggiudicatario dovrà assistere il personale della Polizia Locale nello studio della pratica e nello sviluppo delle controdeduzioni e formazione delle note difensive, relativamente alle violazioni elevate a decorrere dalla data di affidamento del servizio di cui al presente appalto. La ditta dovrà fornire assistenza legale tramite Avvocati iscritti nei rispettivi fori di competenza.

5. Carenze e/o negligenze dell'appaltatore e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo PEC, lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro tre giorni l'appaltatore dovrà ripristinare la regolarità del servizio, comunicando con lo stesso mezzo le eventuali giustificazioni. Il personale dipendente dall'appaltatore provvederà a segnalare al competente servizio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

6. Alla ditta appaltatrice spetterà un corrispettivo pari a € 5,00 (cinque) se la sanzione viene incassata entro 5 (cinque) giorni dalla data di accertamento.

La gestione dell'inserimento e del trattamento dati e ogni altra attività comunque collegata allo sviluppo del procedimento accertativo della violazione, ivi compresa la notifica degli atti, è di competenza della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere, pertanto, alla gestione dei verbali elevati e non riscossi nei 5 giorni, mediante proprio software che dovrà fornire in dotazione; per questa attività sarà previsto un corrispettivo non soggetto a ribasso pari ad € 10,00 (dieci).

Articolo 12 – VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA A PAGAMENTO.

Tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza, trova applicazione quanto previsto dal Codice della strada in materia di sosta, secondo cui:

- in caso di mancato pagamento del ticket, si applica l'art. 157, comma 8, Codice della Strada che sancisce il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 42,00, fermo restando che se il pagamento avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 29,40, oltre le spese di notifica;

- in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto, la sosta protratta oltre l'orario autorizzato dal pagamento effettuato è sanzionabile ai sensi dell'art. 7, comma 15, del C.d.S., che prevede il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 26,00 – fermo restando che se il pagamento, avviene entro 5 (cinque) giorni dalla notifica del verbale troverà applicazione la riduzione del 30% per cui sarà dovuta la somma di euro 18,20 oltre alle spese di notifica.

Articolo 13 – CORRISPETTIVO E MORA DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore è tenuto a versare al Comune (presso la Tesoreria comunale, con la causale *percentuale per la gestione delle aree di sosta a pagamento anno ____ trimestre _____*) la percentuale sugli incassi spettanti all'Amministrazione che dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione, entro e non oltre giorni 10 (dieci) del mese successivo a quello di scadenza del trimestre di riferimento.

2. Qualora entro il termine indicato nel presente atto siano state accertate e certificate, dai competenti Uffici dell'Area Finanziaria, ritardi e/o inadempienze nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

3. Qualora il ritardo si protragga per più di trenta giorni, per cause imputabili all'appaltatore, il Comune provvederà a incamerare le somme dovute e gli interessi maturati dalla cauzione contrattuale di cui al successivo articolo 15.

Articolo 14 – OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E DIRETTIVE

1. L'osservanza di ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale che non trovino nella legge, nel bando o nel capitolato la propria fonte dovrà essere concordata con l'appaltatore.

2. L'appaltatore avvierà una idonea campagna informativa, relativamente alla possibilità di sottoscrizione degli abbonamenti, alle modalità alternative di pagamento, ecc..., mediante l'utilizzo di ogni strumento di comunicazione utile, volta ad informare l'utente, oltre alla predisposizione della Carta dei Servizi, come indicato al successivo articolo 22.

Articolo 15 – GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA SOSTA

1. Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

– contabilizzazione delle somme introitate mediante la presentazione di un report relativo ai resoconti emessi dagli impianti, ai titoli di pagamento e agli abbonamenti emessi e distribuiti nonché ai versamenti eseguiti con i sistemi di pagamento digitale e con carta di credito, bancomat, App e altri sistemi di pagamento proposti in sede di gara.;

- l'obbligo di tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle previsioni del presente capitolato;
- la corresponsione al Comune della percentuale sugli incassi, con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 13 del presente Capitolato Speciale.

2. L'appaltatore assume quindi la qualifica di agente contabile con tutti gli obblighi connessi, con particolare riferimento agli obblighi di rendicontazione, riversamento e resa del conto a termini di Legge (R.D. n.2440 del 18/11/1923, del R.D. n.827 del 23/05/1924 e del D.P.R. n.194/1996).

L'appaltatore risponde delle somme spettanti al Comune anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione a pagamento della sosta.

Articolo 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli stessi, l'Aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per inadempimenti contrattuali, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, per danni e per quant'altro imputabile all'appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

2. La cauzione potrà essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli di Stato, anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Tale cauzione dovrà prevedere espressamente

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente affidante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 180 giorni dopo la scadenza naturale dell'affidamento.

3. In caso di escussione della cauzione, l'aggiudicatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia definitiva sarà disposto dall'Ente affidante, accertata la completezza e regolare esecuzione dell'affidamento, anche in relazione all'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora l'Aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l'Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutta la garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Articolo 17 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO E ASSICURAZIONE

1. La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile, penalmente e civilmente, verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro l'Ente essere intentata.

2. A garanzia di quanto sopra la Ditta aggiudicataria dovrà essere provvista di specifica polizza assicurativa, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevole per un periodo pari alla durata del contratto stesso aumentato di ulteriori mesi 6 (sei). In particolare, l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare al Comune polizza RCT corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Lagonegro, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a persone e ad € 500.000 per danni a opere ed impianti anche preesistenti.

È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.

Articolo 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO - CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di gestione della sosta a pagamento è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore - ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione - il Comune potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste dal presente capitolato.

2. L'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima) all'utenza e all'Ente Affidante i modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo sia dell'Aggiudicatario sia dell'Ente Affidante e che non si possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.

3. In ogni caso l'Aggiudicatario non può sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazione.

Articolo 19 – SEDE INFORMATIVA E TECNICO-OPERATIVA

1. L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, a istituire nel Comune di Lagonegro, entro il termine di gg. 30 dall'avvio del servizio, adeguato ufficio/magazzino (sede tecnico-operativa) attraverso il quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, nonché per il ricovero dei materiali di ricambio e consumo dei parcometri e delle altre attrezzature, per il ricovero dell'abbigliamento e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività. L'indirizzo e il recapito telefonico dell'ufficio devono essere comunicati per iscritto al Comune prima dell'attivazione della sede.

2. L'appaltatore dovrà, altresì, nominare un proprio dipendente e/o rappresentante, quale responsabile/coordinatore per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione del servizio.

Articolo 20 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È onere esclusivo dell'appaltatore eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcometri per tutta la durata dell'appalto. Gravano, altresì, sull'appaltatore le spese di ripristino e sostituzione delle apparecchiature danneggiate e rese inservibili, anche solo in parte, ad opera di terzi e ogni altra eventuale spesa comunque necessaria per garantire l'efficienza del servizio.

2. L'appaltatore deve assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica, ecc.), tutti i pezzi di ricambio per la ordinaria e straordinaria manutenzione, lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie, ecc..)

secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale; egli dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri anche qualora non fossero più idonei in rapporto a cause esterne quali l'introduzione di nuove monete, ecc.

3. L'appaltatore dovrà assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri ogni volta che sarà necessario e effettuare, a propria cura e spese, l'eventuale spostamento di uno o più parcometri qualora questo venga richiesto a seguito di provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale, anche per il caso che vengano modificati il numero o la distribuzione degli stalli di sosta a pagamento.

4. In caso di guasto di qualsiasi natura di un parcometro l'appaltatore è tenuto, a seguito di richiesta inoltrata via mail, anche successiva a segnalazione telefonica, a intervenire per il ripristino entro sei ore. Qualora il guasto del parcometro richieda la sua sostituzione, l'appaltatore è tenuto a provvedere nel tempo massimo di due giorni.

Articolo 21 – SEGNALETICA

1. Fatto salvo quanto ulteriormente offerto in fase di gara, spetta all'appaltatore, a sua totale cura e spese, provvedere a:

- ripasso della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli di sosta e dei passaggi pedonali nell'area di sosta a pagamento (almeno una volta l'anno). In caso di violazione del presente obbligo, il Comune potrà eseguire il ripasso della segnaletica orizzontale citata in danno dell'appaltatore, previa diffida;
- la fornitura, l'installazione, l'adeguamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria al corretto svolgimento del servizio, in esecuzione delle norme del capitolato o del bando di gara, per tutta la durata della concessione.

2. L'appaltatore è tenuto alla fornitura, all'installazione, all'adeguamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma di legge, della segnaletica verticale installata, alla sua immediata sostituzione in caso di necessità, danneggiamenti o modifiche di legge, nonché alla collocazione e/o sostituzione di ogni pannello aggiuntivo necessario per garantire le informazioni relative agli stalli di sosta, a orari e tariffe in vigore in tutte le zone della sosta a pagamento e per ogni parcometro.

3. L'appaltatore è tenuto all'esecuzione di nuovi stalli di sosta, e alla conseguente posa in opera della segnaletica verticale, su richiesta e a seguito di eventuali adeguamenti disposti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 22 – STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto del presente contratto prevedono standard qualitativi minimi di erogazione che l'Aggiudicatario è tenuto a osservare.

Standard qualitativi minimi da osservare sono, in primo luogo, quelli disciplinati dal presente Capitolato; sono da osservare, altresì, quelli relativi a:

- obbligo di universalità, ossia erogare il servizio alla generalità degli utenti sul territorio;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza dei mezzi e dei luoghi di lavoro;
- obbligo di erogare la formazione e l'addestramento, necessari a fornire gli standard di servizio previsti, al proprio personale;
- obbligo di intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso agli atti e alle informazioni;
- obbligo di disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza, rispondere nei tempi previsti e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti.

2. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a emanare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, la *Carta della Qualità dei Servizi* oggetto del presente affidamento, conformemente all'articolo 11 del D.lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2, comma 461, della Legge n. 244/2007, redatta d'intesa con le associazioni di tutela dei consumatori.

La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dall'Aggiudicatario - ivi compresi gli standard minimi imposti dal presente articolo.

L'Aggiudicatario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi indichi, ai sensi dell'art.8 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, ovvero i criteri di determinazione dell'indennizzo in relazione all'ammontare del danno, che gli utenti possono esigere nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

Articolo 23 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE – OBBLIGHI DEGLI UFFICI

1. Il Comune di Lagonegro si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso il Servizio di Polizia Locale e gli Uffici dell'Area Finanziaria, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili.

2. Al Servizio Polizia Locale viene demandata la competenza per:

- attività di formazione e di assistenza del personale ausiliario del traffico;
- attività di controllo sul regolare svolgimento del servizio di vigilanza in coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato, con obbligo di debita verbalizzazione delle infrazioni accertate nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti dai precedenti articoli 21 e 22;
- gestione dei verbali e delle procedure di notifica degli stessi;
- gestione di eventuale contenzioso derivanti dai verbali;

– la comunicazione agli Uffici dell'Area Finanziaria e dell'Area amministrativa dell'eventuale instaurarsi del contenzioso e del suo esito.

3. Agli Uffici dell'Area Finanziaria viene demandata la competenza per:

- gestione contabile, ovvero attività di controllo del rispetto delle procedure sugli incassi e sulla regolarità dei pagamenti nei modi fissati e di verifica delle somme dovute all'Ente da parte dell'appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 13 e 15 del Capitolato;
- la comunicazione al Servizio di Polizia Locale dell'avvenuto o del mancato pagamento nei termini di legge dei verbali correttamente notificati.

Articolo 24 – CONFERIMENTO FUNZIONI DI AUSILIARI DEL TRAFFICO

1. L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco pro-tempore, avrà l'onere di conferire le funzioni di Ausiliario della sosta al personale segnalato dall'appaltatore e incaricato della vigilanza delle aree interessate dalla sosta a pagamento, così come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 commi 132 e 133, conferendo a detto personale il

potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del preavviso/verbale con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.

2. La gestione amministrativa dei provvedimenti sanzionatori emessi rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto stabilito all'art. 10, punto 4, in virtù del quale la ditta dovrà fornire assistenza legale tramite propri Avvocati iscritti nei rispettivi fori di competenza.

Articolo 25 – VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall'Ente affidante.

Le modifiche al servizio, non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

2. Sono ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da mutate esigenze dell'Ente affidante rispetto a una diversa gestione organizzativa dei servizi in oggetto;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi sopra previsti, l'Ente Affidante può chiedere all'esecutore del servizio una variazione, in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

3. Nel caso in cui le variazioni superino il suddetto limite, l'Ente Affidante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Ente Affidante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente affidante e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 26 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto e purché l'aggiudicatario:

- all'atto dell'offerta abbia indicato la terna dei subappaltatori e le parti del servizio o i servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;
- non affidi il subappalto ad un soggetto che ha partecipato alla procedura di affidamento;
- sia stato autorizzato dall'Ente affidante.

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato.

2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 27 – CAUSE DI REVOCA E DECADENZA – PENALITÀ

1. In caso di constatata inefficienza nella gestione del servizio il Comune diffiderà l'appaltatore, mediante P.E.C. o lettera raccomandata A.R., a eliminare le cause delle lamentele o del disservizio e, in caso di ulteriore inottemperanza, il Comune ha diritto di revocare l'affidamento dell'appalto.

2. L'appaltatore, inoltre, verrà dichiarato decaduto dall'affidamento qualora incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
- grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e grave ritardo per negligenza dell'appaltatore nell'espletamento del servizio; inaffidabilità e insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni, violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio e in tutti i casi in cui la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il servizio stesso;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione comunale;
- cessione o sub-appalto non autorizzato, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
- impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato e mancata applicazione al personale del trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
- in tutti i casi di inottemperanza contrattuale previsti dal capitolato debitamente accertati e verbalizzati;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione scritta, inoltrata mediante PEC o lettera raccomandata A/R.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 e segg. del D.lgs. 6.09.2011 n° 159.

3. Nel caso in cui i servizi oggetto dell'affidamento, per qualsiasi ragione imputabile all'appaltatore, siano interrotti o siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui

al presente capitolato e all'offerta formulata in fase di gara, ovvero in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di adempiere alla attività di cui all'infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una sanzione pecuniaria pari a € 250,00 per la prima infrazione e del doppio (pari ad €. 500,00) in caso di reiterazione. Qualora venga applicata la penalità, l'appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.

In caso di terza infrazione della stessa natura il Comune potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con immediato incameramento della garanzia definitiva, salvo eventuali azioni di risarcimento danni.

L'appaltatore nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni ha diritto di presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse, le proprie deduzioni e giustificazioni.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda al pagamento della penalità, il Comune di Lagonegro potrà escutere la cauzione definitiva per una somma corrispondente. La cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi giorni 30 (trenta). In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

5. In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. In tal caso, le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta concessionaria del contratto risolto la quale dovrà, a totale proprio carico, ripristinare lo stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla richiesta. L'appaltatore resta comunque tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto del subentro del nuovo esecutore.

6. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile, penale o amministrativa della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

7. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Articolo 28 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora l'Aggiudicatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori

spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 29 – RECESSO DA PARTE DELL'ENTE AFFIDANTE – DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

1. Ai sensi dell'art.1671 del Codice civile l'Ente Affidante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n° 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. n° 135/2012, l'Ente Affidante, anche nel caso in cui abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite. Per le prestazioni non ancora eseguite, è dovuto il decimo dell'importo, in misura tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n° 488/1999 salvo che i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica, delle condizioni economiche in base all'articolo 26, comma 3, della legge n° 488/1999.

Articolo 30 – MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.

Le modifiche organizzative e soggettive dovranno essere espressamente valutate e accettate dall'Amministrazione affidante.

Articolo 31 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016) o di recesso dal contratto (art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016) si procederà a termini dell'art. 110 del D. Lgs n° 50/2016 ss.mm.ii: saranno, pertanto, interpellati progressivamente, secondo la formulazione della migliore offerta, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio,

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Articolo 32- TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'Aggiudicatario è tenuto, a totale suo carico, all'osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s. m. i.).

L'Aggiudicatario del servizio è responsabile esterno del trattamento dei dati e, a tal fine, indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto Responsabile del trattamento dati in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Il predetto Responsabile:

- a) opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Ente affidante;
- b) attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative e tecnologiche necessarie per la protezione dei dati;
- c) è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- d) consegna all'Ente affidante copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- e) provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003;
- f) L'Aggiudicatario, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- g) al Responsabile è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
- h) al Responsabile è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare.

2. I dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento. L'Aggiudicatario, in assenza di proroga nell'affidamento del servizio, si impegna a consegnare i dati all'Ente affidante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche dei dati personali

utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'Aggiudicatario sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Aggiudicatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Articolo 33 – TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 34 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

1. Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non potranno essere deferite ad arbitri, ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Lagonegro. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

2. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata sulla cd "Responsabilità per lite temeraria" ovvero su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Articolo 35 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

La sottoscrizione del contratto di cui al presente appalto implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano; altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e dal disciplinare di gara.

Articolo 36 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo comunale. La violazione di detti

obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza dal presente affidamento.

Articolo 37 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. La ditta affidataria dichiara:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il dal Comune di Lagonegro con la Prefettura di Potenza e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. n° 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza – le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 159;

c) di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. n° 90/2014, convertito nella Legge n° 114/2014, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

2. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

– la violazione di norme che abbiano comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

– l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

– l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Articolo 38 – CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma di “atto pubblico amministrativo” in modalità elettronica e con l'intervento del Segretario Generale.

Ai sensi dell'art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e s.m.i., sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del D.P.R. n° 642/1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette a I.V.A.

Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario medesimo.

Articolo 39 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'appalto è regolato dal D. Lgs. n. 50/2016, dal DPR n. 207/2010 (nella parte vigente) e da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti, ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi oltre che dalle norme e condizioni enunciate nel presente Capitolato Speciale.

L'Aggiudicatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel presente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

2. L'appaltatore si intende, inoltre, obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni, vigenti o che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la malaria e altre malattie del genere, alla disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, sul lavoro delle donne, dei fanciulli e dei disabili, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che – anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni – egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e i prezzi del rapporto;

d) del D. Lgs. n. 15/2011 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136/2010;

e) delle norme previste dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” – adottato dal Comune di Lagonegro e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto che lega il personale del soggetto gestore del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto;

f) delle norme di cui al D. Lgs. n. 39/2014 recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” e, in particolare, dell'art. 2 che introducendo l'art. 25 bis al DPR 313/2002

impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) “che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte del gestore comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

3. L’Aggiudicatario dichiara, inoltre, di conoscere la norma di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del Comune di Lagonegro che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.